

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 552 DEL 16/06/2016

OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione per lo svolgimento del tirocinio per OSS con l'Agencia Formativa CNOSFAP Sardegna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/06/2016	Al 01/07/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

PREMESSO che - con determinazione n. 193 del 15.12.2014 il dirigente del Settore 4 dell'ex Provincia Olbia Tempio - nell'ambito dell'avviso pubblico della Provincia Olbia Tempio per l'attuazione del Piano Annuale di Formazione Professionale annualità 2011\2012 di cui alla determinazione provinciale n. 427\2013 - ha approvato la graduatoria dei progetti presentati per la figura professionale di OSS e ha ammesso al relativo finanziamento la proposta progettuale presentata dall'Agenzia Formativa Centro Professionale Europeo Leonardo, soggetto capofila dell'ATS con l'Agenzia Formativa CNOSFAP Sardegna, alla quale ha affidato il corso per la figura professionale di Operatore Socio Sanitario, da svolgersi in parte presso strutture sanitarie ospedaliere.

- con nota pec acquisita al protocollo dell'Azienda in data 8.6.2016 col n. 23476, l'Agenzia Formativa CNOSFAP Sardegna ha chiesto che venga stipulata una convenzione al fine di attivare per gli allievi frequentanti i propri corsi il seguente periodo di tirocinio presso le UUOO dei PPOO di Olbia e di Tempio Pausania:
Cup Master n. B74E13000330002 per n. 15 allievi della durata di 250 ore, periodo giugno -luglio 2016.

CONSIDERATO che l'Azienda ha interesse allo svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio di cui in premessa, per il quale le verrà corrisposta a titolo di rimborso la somma complessiva di €. 4.500,00, conformemente al finanziamento di cui sopra.

PRESO ATTO dei positivi pareri espressi dai direttori dei P.P.O.O. di Olbia e di Tempio Pausania e dal responsabile del Servizio Professioni Sanitarie.

RITENUTO - di procedere a stipulare con l'Agenzia Formativa CNOSFAP Sardegna, la convenzione avente ad oggetto l'attivazione dei periodi di tirocinio sopra indicati presso le UUOO interessate dei PPOO di Olbia e Tempio Pausania;

- di approvare la relativa bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTI il dlgs. 502\1992 e smi;
LR. 10\2006 e smi;
L. 196\97
DM 142\98;
l'atto di nomina del Commissario con delibera G.R. n. 51\2 del 20.12.2014;
l' Atto Aziendale.

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

- di procedere a stipulare con il CNOSFAP Salesiani Sardegna la convenzione avente ad oggetto l'attivazione dei periodi di tirocinio sopra indicati presso le UUOO interessate dei PPOO di Olbia e di Tempio Pausania;

- di approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- di disporre uno specifico vincolo di destinazione per il finanziamento di iniziative formative rivolte al personale del comparto infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario per la somma di €. 4.500, che l'Agenzia Formativa corrisponderà all'Azienda a titolo di rimborso;

- di incaricare l'Area Affari Generali Legali e Comunicazione della stipulazione della convenzione in argomento e della pubblicazione sul sito *intranet* dell'Azienda e nella pagina della Trasparenza
- demandare alla Direzione Sanitaria dei PPOO l'autorizzazione alla frequenza dei tirocinanti;
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale, al Servizio Professioni Sanitarie e all'Area PCC per gli adempimenti di competenza;
- di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le strutture aziendali deputate alla sua esecuzione.

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Area AAGLLC

il direttore Avv. R. Di Gennaro

il dirigente C.Piras



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONVENZIONE TIROCINIO OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

L'Associazione Cnos-Fap Salesiani Sardegna, d'ora innanzi denominata "**soggetto promotore**" con sede legale in Selargius Via Don Bosco, 14, P.Iva 00521620922, rappresentata dal suo rappresentante legale Dr. Sergio Nuccitelli, nato a Borgorese (RI) il 19.06.1946, domiciliato per la carica in Selargius Via Don Bosco, 14

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia**, d'ora innanzi denominato "**soggetto ospitante**", con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana n.2/2 A, C.F. 01687160901, in persona del Commissario legale rappresentante dottor Paolo Tecleme nato a Sassari il 16.11.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta A.S.L. n. 2.

Premessa

- con determinazione n. 193 del 15.12.2014 il dirigente del Settore 4 dell'ex Provincia Olbia Tempio - nell'ambito dell'avviso pubblico della Provincia Olbia Tempio per l'attuazione del Piano Annuale di Formazione Professionale annualità 2011\2012 di cui alla determinazione provinciale n. 427\2013 - ha approvato la graduatoria dei progetti presentati per la figura professionale di OSS e ha ammesso al relativo finanziamento la proposta progettuale presentata dall'Agenzia Formativa Centro Professionale Europeo Leonardo, soggetto capofila dell'ATS con l'Agenzia Formativa CNOSFAP Sardegna, alla quale ha affidato il corso per la figura professionale di Operatore Socio Sanitario, da svolgersi in parte presso strutture sanitarie ospedaliere.

- con nota pec acquisita al protocollo dell'Azienda in data 8.6.2016 col n. 23476, l'Agenzia Formativa Centro Professionale Europeo Leonardo ha chiesto che venga stipulata una convenzione al fine di attivare per gli allievi frequentanti i propri corsi il



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

seguito corso di tirocinio presso le UUOO dei PPOO di Olbia e di Tempio Pausania:

Cup Master n. B74E13000330002 per n. 15 allievi della durata di 250 ore, periodo giugno –luglio 2016.

- Con deliberazione del commissario n..... del il soggetto ospitante ha deliberato di procedere alla stipula della presente convenzione e approvato il relativo schema contrattuale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere i corsisti per il tirocinio di formazione presso le unità operative che sono indicate nel progetto formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).
2. La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 2

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda, attività da affidare al tirocinante e le competenze da acquisire.
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.
3. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, del soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale - responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio -, sia dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile.
 4. Il tirocinio sarà monitorato e valutato dal tutor designato dal soggetto promotore sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati e documentati per iscritto, fase per fase e valutati in un colloquio tra tirocinante e i tutor di tirocinio indicati dal soggetto ospitante e promotore ed utilizzando apposite schede di monitoraggio e valutazione.
 5. I nominativi dei tutor di tirocinio saranno concordati con il Servizio delle Professioni Sanitarie del Soggetto ospitante.

Art. 3

1. Durata del tirocinio:
 - Cup Master n. B74E13000330002 per n. 15 allievi della durata di 250 ore, periodo giugno–luglio 2016.
2. Per questa attività viene riconosciuto al Soggetto ospitante un importo complessivo di €4.500,00 per le attività di coordinamento stage in reparto e tutorship.

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di apposita fattura da parte del soggetto ospitante al termine di ciascun tirocinio.

Art. 4



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

1. L'organizzazione del tirocinio dovrà avvenire secondo articolazioni orarie e giornaliera da concordarsi con il soggetto ospitante, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e le previsioni normative sul punto.
2. Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ASL, un orario concordato con il soggetto ospitante pari a 36 ore settimanali e firmeranno quotidianamente un registro di presenza.
3. Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, e non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

Art. 5

1. Il soggetto promotore è tenuto a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si obbligano durante lo svolgimento del tirocinio a quanto di seguito:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - firmare il registro di rilevazione delle presenze giornaliera presso la Asl;
 - rispettare i regolamenti e le prassi aziendali;
 - collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti e seguirne le indicazioni;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e rispettare rigorosamente la normativa di cui al D. lgv 196/2003 (privacy) nonché gli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali;
 - osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L..
3. Il soggetto promotore è tenuto vigilare sull'osservanza di quanto sopra.

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a :



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

1. assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto ospitante;
2. far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
3. supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio nella gestione delle relative procedure amministrative;
3. dichiarare al soggetto ospitante che gli allievi sono in possesso di certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dal medico del lavoro;
4. collaborare con il soggetto ospitante per fornire agli allievi l'informazione preventiva in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
5. seguire i tirocinanti con le modalità e i tempi concordati con il soggetto ospitante.

Art. 7

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel progetto;
 - seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutor appositamente individuato;
 - trasmettere al soggetto promotore, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
 - autorizzare il tutor del soggetto promotore ad accedere nei locali presso i quali si realizza lo stage per il tempo necessario a verificare il corretto svolgimento dell'esperienza;
 - informare preventivamente i tirocinanti attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione sugli aspetti caratterizzanti il proprio piano di sicurezza, specificamente in merito ai rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla struttura (quali ad es.: rischi di contagio, piano di evacuazione, rischi biologici, rischi da movimentazione, ecc.);



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

- comunicare al soggetto promotore eventuali assenze dei tirocinanti;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore che curerà la segnalazione alla compagnia di assicurazione.

Art. 8

1. In presenza di giustificati motivi o inadempienza, previa comunicazione scritta, ciascuna delle parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche al tirocinante.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
3. Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha durata pari a quella dell'espletamento dei corsi di cui all'articolo 3 .

Asl n. 2 di Olbia

CNOS-FAP Salesiani

Sardegna

Il Commissario

Il Presidente

Dott. Paolo Tecleme

Dott. Sergio Nuccitelli

Olbia, _____

Olbia _____